

# **STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA «La Calamita» ODV**

## **Capo I**

### ***Costituzione – Denominazione – Sede – Durata***



**Articolo 1 – Costituzione e denominazione** – È costituita l'Associazione denominata «La Calamita» ODV. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni. Il presente statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

L'associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

**Articolo 2 – Sede e durata** – L'Associazione ha sede legale in Fucecchio. La sede legale può essere trasferita al di fuori del Comune di Fucecchio con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci e comporta modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

**Articolo 3 – Vincolo dell'osservanza dello Statuto** – Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

## **Capo II**

### ***Attività di interesse generale***

**Articolo 4 – Principi ispiratori** – L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione

dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.



**Articolo 5 – Finalità ed attività di interesse generale svolte** – L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; L'attività sociale si concentra nel territorio del Comune di Fucecchio, provincia di Firenze e all'interno della regione Toscana (*lettera A, art. 5 Codice del Terzo settore*).
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; organizzare e promuovere attività culturali e giornate di sensibilizzazione rivolte alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività generali di cui al presente articolo (*lettera I, art. 5 Codice del Terzo settore*).
- Promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale* di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*lettera W art. 5 Codice del terzo settore*);
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (*lettera D, art. 5 Codice del Terzo settore*);

- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lettera L, art. 5 Codice del Terzo settore*).

L'attività mira a salvaguardare i diritti di tutte le persone senza alcuna esclusione. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata: la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

### Capo III

#### *Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo*

**Articolo 6 – Volontari** – Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute

dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

**Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo** – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

#### **Capo IV** ***Il rapporto sociale***

**Articolo 8 – Requisiti dei soci** – Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

**Articolo 9 – Richiesta di adesione** – La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere le generalità del richiedente (con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) e la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti

nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

**Articolo 10 – Deliberazione della richiesta di adesione** – Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente. Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11.

**Articolo 11 – Ricorso avverso la denegata iscrizione** – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente. L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo, in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

**Articolo 12 – Accoglimento della domanda di adesione** – In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11, la deliberazione è comunicata al richiedente. Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

**Articolo 13 – Ammissione a socio delle persone giuridiche** – Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

**Articolo 14 – Categorie di soci** – I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; volontari; onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

I Soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti e avendo i medesimi doveri degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

**Articolo 15 – Durata dello status di socio** – Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 19 dello Statuto. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

**Articolo 16 – Diritti dei soci** – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci (se nominato) di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

**Articolo 17 – Obblighi dei soci** – I soci hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c. svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d. eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;

- e. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f. pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

**Articolo 18 – Morosità del socio** – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea dei soci e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio status di socio ai sensi degli articoli seguenti.

**Articolo 19 – Perdita della qualifica di socio** – La qualifica di socio si perde per:

- a. decesso;
- b. mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista, operata dal Consiglio Direttivo in automatico;
- c. rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- d. espulsione, da parte dell'Assemblea per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
  - danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
  - in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

**Articolo 20 – Procedimento per l'espulsione del socio** – Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi. Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

**Articolo 21 – Cancellazione dal Libro dei Soci** – Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte. Il socio moroso ai sensi dell'Articolo 18 è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci. Nel caso di cessazione dello status di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

**Articolo 22 – Effetti della perdita dello status di socio** – La perdita dello status di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

## **Capo V**

### **Organi e cariche sociali**

#### **Sezione I**

#### **Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali**

**Articolo 23 – Organi sociali** – Sono organi sociali:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente.

**Articolo 24 – Cariche Sociali** – Sono cariche sociali:

- a. il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- b. il Segretario;
- c. il Tesoriere.

**Articolo 25 – Libri Sociali** – L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a. Il Libro dei soci;
- b. Registro dei volontari;
- c. Il Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;

- d. Il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- e. Il Libro cassa;
- f. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se costituito);

**Articolo 26 – Elezione degli organi e delle cariche** – Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali di Vicepresidente del Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, qualora lo stesso Consiglio lo ritenga opportuno.

**Articolo 27 – Durata degli organi sociali** – La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del quadriennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

**Articolo 28 – Appartenenza all'Associazione** – Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o Sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Articolo 29 – Conflitto di interesse** – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

**Articolo 30 – Elettività e gratuità delle cariche** – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Sezione II  
*L'Assemblea dei soci*

**Articolo 31 – Composizione** – L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

**Articolo 32 – Presidenza dell'Assemblea dei soci** – L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

**Articolo 33 – Verbalizzazione dell'Assemblea dei soci** – Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente al Presidente

Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio, che può anche estrarne copia.

**Articolo 34 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci** – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

**Articolo 35 – Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria dei soci** – L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte: entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo. Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30° giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

**Articolo 36 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci** – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi)

dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

**Articolo 37 – Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci** – La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 19 (lettera c) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia deliberato. L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b. un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;
- c. l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

**Articolo 38 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria** – L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

**Articolo 39 – Competenze dell'Assemblea ordinaria** – L'Assemblea dei soci delibera in materia di:

- a. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, e nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c. deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. deliberazione sull'esclusione degli associati;
- e. approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

- g. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- h. individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore;
- i. adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- j. eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- k. approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- l. approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- m. approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- n. determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- o. atti di straordinaria amministrazione;
- p. contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni.
- q. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Articolo 40 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria –**  
L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

**Articolo 41 – Competenze dell'Assemblea straordinaria –** L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

- a. modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;
- c. scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è

validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

**Articolo 42 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega** – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale. Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

**Articolo 43 – Modalità di espressione del voto in Assemblea** – Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo *status* delle persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

### Sezione III

#### *Il Consiglio Direttivo*

**Articolo 44 – Costituzione e durata** – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio.

**Articolo 45 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo** – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci (se nominato) e/o altre persone, anche estranee all'Associazione. I componenti del Collegio dei Sindaci (se nominato) e gli eventuali invitati non possono essere presenti al momento delle votazioni.

**Articolo 46 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo** – Nel corso del quadriennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo *status* di socio. I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di

votazione. Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quadriennio di carica. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

**Articolo 47 – Incompatibilità** – La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Sindaci (se nominato). All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 Cod. Civ.

**Articolo 48 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo** – Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

**Articolo 49 – Convocazione del Consiglio Direttivo** – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce almeno una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

**Articolo 50 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo** – La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

**Articolo 51 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo** – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

**Articolo 52 – Competenze del Consiglio Direttivo** – Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b. delegare determinati compiti al Presidente;
- c. delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- d. curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del Registro dei volontari;
- e. eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f. amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- g. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- i. promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- j. redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- k. assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- l. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- m. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- n. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- o. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- p. elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- q. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- r. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- s. proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- t. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- u. deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- v. deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Articolo 53 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo** – Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

**Articolo 54 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo** – Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

#### Sezione IV Il Presidente

**Articolo 55 – Rappresentanza legale** – Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea dei soci che il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

**Articolo 56 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica** – Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

**Articolo 57 – Revoca del Presidente** – L'Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente. La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato tra quelli richiedenti. In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo.

**Articolo 58 – Competenze del Presidente** – Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'Associazione. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c. sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d. emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- e. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- f. rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- g. predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;

- h. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- i. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- j. eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- k. in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- l. stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- m. assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

#### Sezione V

##### *Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo*

**Articolo 59 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo** – In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vicepresidente ha il compito di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

**Articolo 60 – Rappresentanza del Vicepresidente** – Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

**Articolo 61 – Il Segretario** – Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Compiti propri del Segretario sono:

- a. l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei

Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;

- c. l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d. la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e. la regolazione degli interventi in Assemblea;
- f. la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- g. la tenuta aggiornata del Registro dei volontari;
- h. la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

**Articolo 62 – Il Tesoriere** – Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Compiti propri del Tesoriere sono:

- a. tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- b. tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- c. riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- d. predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

## Capo VI

### *Patrimonio, esercizio sociale e bilancio*

**Articolo 63 – Entrate dell'Associazione** – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- c. contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- d. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- e. contributi di organismi internazionali;
- f. rendite patrimoniali;
- g. donazioni e lasciti testamentari;
- h. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente statuto;
- i. il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, indicata nel presente statuto di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- j. proventi dell'attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore;
- k. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

**Articolo 64 – Quota sociale** – La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale. La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è intransmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

**Articolo 65 – Proventi derivanti da attività diverse** – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate

esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

**Articolo 66 – Patrimonio sociale** – Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Esso è costituito da:

- a. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c. eventuali avanzi netti di gestione;
- d. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati. Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

**Articolo 67 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare** – Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

**Articolo 68 – Esercizio sociale** – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 69 – Redazione e presentazione del bilancio** – L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

**Articolo 70 – Bilancio sociale** – L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale. Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

**Articolo 71 – Trasparenza** – Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100.000,00 (centomila) euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

**Articolo 72 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi** – L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie individuate dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

**Articolo 73 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi** – L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Articolo 74 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio** – L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **Capo VII**

### **Norme di chiusura**

**Articolo 75 – Scioglimento dell'associazione** - L'Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza semplice degli associati presenti, siano essi soci fondatori o associati ordinari. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

**Articolo 76 – Assicurazione** – Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento

delle attività statutarie. L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Articolo 77 – Responsabilità** – I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Sindaci (se nominato), gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

**Articolo 78 – Norme di funzionamento** – Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

**Articolo 79– Norme residuali e rinvii** – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione regionale sul volontariato.

**Articolo 80-** Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro

medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria n° 23 del dì 12 del mese di Febbraio dell'anno duemilaventi di modifica dello Statuto.

Firme per espressione

Mahe Cristine Proietti

Fab Benvenuti

Chiara Alessi

Roberta Solano

Paolo del

Paolo Brambilla

[Signature]

Stefano Di Marco

Gerardo

Paolo Saffi

Patrizia Buggiani

Di Sordani



## VERBALE N° 23 DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

✓ L'anno duemilaventi, questo dì 12 del mese di Febbraio presso i locali del Centro di Aggregazione La Calamita ONLUS in Piazza Salvo D'Acquisto, 5 in Fucecchio, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo del 23 Gennaio dell'anno duemilaventi, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione La Calamita ONLUS, essendo andata deserta l'assemblea straordinaria convocata il 07 Febbraio dell'anno duemilaventi, per discutere dei seguenti argomenti all'

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Conferma della volontà di qualificare l'associazione La Calamita ONLUS come ODV;
2. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori soci fondatori e ordinari:

Rosario Salvaggio, Di Marco Stefania, Ferrara Alfio, Chelini Massimiliano, Pratesi Maria Cristina, Benvenuti Franco, Solano Roberta, Buccianelli Beatrice, Bechini Eligio, Allegri Elisabetta, Buggiani Patrizia e Di Salvo Giovanni, per un totale di n. 12 soci su 22. I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea Rosario Salvaggio e viene nominato Segretario la sig.ra Maria Cristina Pratesi.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, illustra i motivi, relativamente al primo argomento all'ordine del giorno, per cui è necessario, ai fini dell'ottenimento della qualifica di ODV, mediante iscrizione nel Registro nazionale ex legge 383/2000, ribadire la volontà dell'Associazione di qualificarsi come ODV ai sensi della normativa vigente in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione. Confermando ✓



ovvero ribadendo la sua volontà di qualificarsi come ODV mediante apposita delibera, il Presidente chiede pertanto ai soci presenti di deliberare la volontà dell'Associazione di qualificarsi come ODV ai sensi della normativa vigente in materia. I soci presenti, per alzata di mano, approvano all'unanimità.

Il Presidente, quindi, introduce il secondo argomento all'ordine del giorno, illustrando i motivi per i quali è necessario adottare, in sostituzione del vigente Statuto, un nuovo Statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di organizzazioni di volontariato. Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo Statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente. Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo Statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle ODV iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello Statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: "le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del Terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie, contenute nello Statuto allegato, sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche *Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate* n. 158/E

del 21/12/2017 e "La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette"-  
Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il  
Presidente, alle ore 23:45, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario

Rose Abbine Proesi

Il Presidente

Rosario Belfiore



Agenzia delle Entrate  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI  
Atto registrato il 19 FEB 2020 al n° 261  
Serie 3-N 1 originali Esatti euro ESENTI

IL FUNZIONARIO  
Federica Gisella